



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 13822 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Limacorporate S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Fruttarolo, Francesco Pecile, Doris Chiavon, Carlo Catarisano, Alberto Cappelletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Fruttarolo in Udine, via Caccia 30;

contro

Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Regione Siciliana Assessorato Alla Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente per i Rapporti Fra Lo Stato e Le Regioni e Le Province Auto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Lombardia, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, Regione Liguria, Regione Emilia-Romagna, Regione Umbria, Regione Lazio, Regione Campania, Regione Calabria, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, non costituiti in giudizio;

Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Scisciot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneri, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, 33;

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Simoncini, Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cristiano Bosin in Roma, viale Milizie 34;

nei confronti

Regione Abruzzo, Regione Molise, Regione Basilicata, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Confindustria Dispositivi Medici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Diego Vaiano, con domicilio digitale come da

PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Marzio 3;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

- del Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie generale n. 216 del 15 settembre 2022 (Doc. n. 010);
- del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (Doc. n. 011);
- dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 009bis);
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

e per la condanna

ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito dalla Ricorrente in conseguenza dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Limacorporate S.p.A. il

27/2/2023:

per l'annullamento

- della Determinazione n. 1356, prot. 26987 del 28.11.2022 recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta del Direttore generale della sanità Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna (Doc. n. 001), pubblicata il 29.11.2022 sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 (Doc. n. 002);

- dell'Allegato A della Determinazione n. 1356, prot. 26987 del 28.11.2022, quale par-te integrante della medesima Determinazione, recante l'“Elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore” (Doc. n. 003);

- della nota prot. n. 17077 del 29.11.2022, con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha comunicato alle aziende fornitrici di dispositivi medici l'adozione della citata Determinazione n. 1356 del 28.11.2022 e indicato le modalità attraverso le quali le aziende stesse dovranno provvedere al pagamento della quota di ripiano posta a loro carico (Doc. n. 004);

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (Doc. n. 005); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche

all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (Doc. n. 006) e l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 007), comunque già impugnati innanzi al Tar Lazio Roma con ricorso R.G. n. 13822/2022;

e per la condanna

ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito dalla Ricorrente in conseguenza dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Limacorporate S.p.A. il 9/3/2023:

per l'annullamento

- della Determina Dirigenziale n. 24300 del 12.12.2022 recante “INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE FORNITRICI DI DISPOSITIVI MEDICI E DELLE RELATIVE QUOTE DI RIPIANO DOVUTE DALLE MEDESIME ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2015, 2016, 2017 E 2018 AI SENSI DEL COMMA 9-BIS DELL'ART. 9-TER DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N. 125” della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna (Doc. n. 001), pubblicata il 12.12.2022 sul sito istituzionale della Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022;

- dell'Allegato 1 della Determina Dirigenziale n. 24300 del 12.12.2022, quale parte integrante della medesima Determina;

- della nota prot. n. 13/12/2022.1226260.U, con la quale la Regione Emilia Romagna ha comunicato alle aziende fornitrici di dispositivi medici l'adozione della citata Determina Dirigenziale n. 24300 del 12.12.2022 e indicato le modalità attraverso le quali le aziende stesse dovranno provvedere al pagamento della quota di ripiano posta a loro carico (Doc. n. 002);

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (Doc. n. 003); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (Doc. n. 004) e l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 005), comunque già impugnati innanzi al Tar Lazio Roma con ricorso R.G. n. 13822/2022;

e per la condanna

ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito dalla Ricorrente in conseguenza dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Limacorporate S.p.A. il 9/3/2023:

per l'annullamento

- della Determinazione n. 10 del 12.12.2022 recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” della Direzione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia (Doc. n. 001), pubblicata il 12.12.2022 sul sito istituzionale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022;
- degli Allegati A, B e C della Determinazione n. 10 del 12.12.2022, quali parti integranti della medesima Determinazione (Doc. n. 002) (Doc. n. 003) (Doc. n. 004);
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (Doc. n. 005); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (Doc. n. 006) e l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il

tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 007), comunque già impugnati innanzi al Tar Lazio Roma con ricorso R.G. n. 13822/2022;

e per la condanna

ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito dalla Ricorrente in conseguenza dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Limacorporate S.p.A. il 9/3/2023:

per l'annullamento

- della Determinazione Dirigenziale A1400A – Sanità e Welfare, atto DD 2426/A1400A/2022 del 14.12.2022, recante “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015” della Direzione A1400A – Sanità e Welfare della Regione Piemonte (Doc. n. 001), pubblicato il 14.12.2022 sul sito istituzionale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022;

- dell'Allegato n. 1 della Determinazione Dirigenziale A1400A – Sanità e Welfare, atto DD 2426/A1400A/2022 del 14.12.2022, quale parte integrante della medesima Determinazione;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (Doc. n. 002); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (Doc. n. 003) e l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di

Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 004), comunque già impugnati innanzi al Tar Lazio Roma con ricorso R.G. n. 13822/2022;

e per la condanna

ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito dalla Ricorrente in conseguenza dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Limacorporate S.p.A. il 9/3/2023:

per l'annullamento

- del Decreto Assessorile n. 1247/2022 del 13.12.2022 recante “Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” dell'Assessorato Regionale della Salute, Dipartimento Pianificazione Strategica, della Regione Siciliana (Doc. n. 001), pubblicato il 13.12.2022 sul sito istituzionale della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022;

- degli Allegati A, B, C e D del Decreto Assessorile n. 1247/2022 del 13.12.2022, quali parti integranti del medesimo Decreto (Doc. n. 002) (Doc. n. 003) (Doc. n. 004) (Doc. n. 005);

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (Doc. n. 006); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche

all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (Doc. n. 007) e l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 008), comunque già impugnati innanzi al Tar Lazio Roma con ricorso R.G. n. 13822/2022;

e per la condanna

ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito dalla Ricorrente in conseguenza dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Limacorporate S.p.A. il 10/3/2023:

per l'annullamento

- del Decreto n. 172 del 13.12.2022 recante “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” della Direzione Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto (Doc. n. 001), pubblicato il 14.12.2022 sul sito istituzionale della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 4 comma

3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 e sul BUR n. 151 del 14.12.2022;

- dell'Allegato A del Decreto n. 172 del 13.12.2022, quale parte integrante del medesimo Decreto (Doc. n. 002);

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (Doc. n. 003); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (Doc. n. 004) e l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 005), comunque già impugnati innanzi al Tar Lazio Roma con ricorso R.G. n. 13822/2022;

e per la condanna

ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito dalla Ricorrente in conseguenza dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Limacorporate S.p.A. il 10/3/2023:

per l'annullamento

- del Decreto n. 24408/2022 del 12.12.2022 recante “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del

Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” della Direzione di Dipartimento alla Salute, Banda Larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano (Doc. n. 001), pubblicato il 12.12.2022 sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022;

- degli Allegati A e B del Decreto n. 24408/2022 del 12.12.2022, quali parti integranti del medesimo Decreto;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (Doc. n. 002); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (Doc. n. 003) e l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 004), comunque già impugnati innanzi al Tar Lazio Roma con ricorso R.G. n. 13822/2022;

e per la condanna

ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito dalla Ricorrente in conseguenza dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Limacorporate S.p.A. il 10/3/2023:

per l'annullamento

- del Decreto n. 52 del 14.12.2022 recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” della Direzione del Dipartimento Salute della Regione Marche (Doc. n. 001), pubblicato il 14.12.2022 sul sito istituzionale della Regione Marche ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022;
- dell'Allegato A del Decreto n. 52 del 14.12.2022, quale parte integrante del medesimo Decreto (Doc. n. 002);
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (Doc. n. 003); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (Doc. n. 004) e l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 005), comunque già impugnati innanzi al Tar Lazio Roma con

ricorso R.G. n. 13822/2022;

e per la condanna

ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito dalla Ricorrente in conseguenza dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Limacorporate S.p.A. il 13/3/2023:

per l'annullamento

- della Determinazione Direttoriale n. 13106 del 14.12.2022 recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei

dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” della Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria (Doc. n. 001), pubblicata il 14.12.2022 sul sito istituzionale della Regione Umbria ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Sa-lute 6 ottobre 2022;

- degli Allegati 1 e 2 della Determinazione Direttoriale n. 13106 del 14.12.2022, quali parti integranti della medesima Determinazione (Doc. n. 002) (Doc. n. 003);

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (Doc. n. 004); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del

superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (Doc. n. 005) e l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 006), comunque già impugnati innanzi al Tar Lazio Roma con ricorso R.G. n. 13822/2022;

e per la condanna

ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito dalla Ricorrente in conseguenza dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Limacorporate S.p.A. il 13/3/2023:

per l'annullamento

- del Decreto n. 24681 del 14.12.2022 recante “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015” della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana (Doc. n. 001), pubblicato il 14.12.2022 sul sito istituzionale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022;

- degli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto n. 24681 del 14.12.2022, quali parti integranti del medesimo Decreto (Doc. n. 002) (Doc. n. 003) (Doc. n. 004) (Doc. n. 005) (Doc. n. 006);

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e

regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (Doc. n. 007); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (Doc. n. 008) e l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 009), comunque già impugnati innanzi al Tar Lazio Roma con ricorso R.G. n. 13822/2022;

e per la condanna

ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito dalla Ricorrente in conseguenza dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Limacorporate S.p.A. il 14/3/2023:

per l'annullamento

- del Decreto n. 29985/GRFVG del 14.12.2022 recante “Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015” della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Doc. n. 001), pubblicato il 14.12.2022 sul sito istituzionale della Regione Autonoma

Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022;

- dell'Allegato A del Decreto n. 29985/GRFVG del 14.12.2022, quale parte integrante del medesimo Decreto (Doc. n. 002);

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (Doc. n. 003); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (Doc. n. 004) e l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 005), comunque già impugnati innanzi al Tar Lazio Roma con ricorso R.G. n. 13822/2022;

e per la condanna

ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito dalla Ricorrente in conseguenza dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Limacorporate S.p.A. il 14/3/2023:

per l'annullamento

- della Determinazione n. 2022-D337-00238 PAT-14/12/2022-13812 recante “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione

degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” della Direzione di Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento (Doc. n. 001), pubblicata il 14.12.2022 sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022;

- degli Allegati A) della Determinazione n. 2022-D337-00238 PAT-14/12/2022-13812, quali parti integranti della medesima Determinazione;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (Doc. n. 002); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (Doc. n. 003) e l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 004), comunque già impugnati innanzi al Tar Lazio Roma con ricorso R.G. n. 13822/2022;

e per la condanna

ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito dalla Ricorrente in conseguenza dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con

riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Limacorporate S.p.A. il 15/3/2023:

per l'annullamento

- del Decreto n. 7967-2022 del 14.12.2022, prot. 2022-1500969 recante “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano” della Direzione Generale dell'Area Salute, Sociale, Sicurezza, Pari Opportunità, Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria (Doc. n. 001), pubblicato il 14.12.2022 sul sito istituzionale della Regione Liguria ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 e sul BUR n. 151 del 14.12.2022;

- dell'Allegato A del Decreto n. 7967-2022 del 14.12.2022, prot. 2022-1500969, quale parte integrante del medesimo Decreto;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (Doc. n. 002); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (Doc. n. 003) e l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 004), comunque già impugnati innanzi al Tar Lazio Roma con

ricorso R.G. n. 13822/2022;

e per la condanna

ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito dalla Ricorrente in conseguenza dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Limacorporate S.p.A. il 28/4/2023:

per l'annullamento

- della Determinazione n. 1 dell'08.02.2023 recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. – Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto” della Direzione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia (Doc. n. 001), pubblicata il 09.02.2023 sul sito istituzionale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022;

- degli Allegati A e B della Determinazione n. 1 dell'08.02.2023, quali parti integranti della medesima Determinazione (Doc. n. 002) (Doc. n. 003) e dell'Allegato C (Doc. n. 004);

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (Doc. n. 005); il Decreto del

Ministero della Salute 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (Doc. n. 006) e l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 007), comunque già impugnati innanzi al Tar Lazio Roma con ricorso R.G. n. 13822/2022;

e per la condanna

ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito dalla Ricorrente in conseguenza dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Limacorporate S.p.A. il 28/4/2023:

per l'annullamento

- della Determinazione n. 1 dell'08.02.2023 recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. – Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto” della Direzione del

Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia (Doc. n. 001), pubblicata il 09.02.2023 sul sito istituzionale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022;

- degli Allegati A e B della Determinazione n. 1 dell'08.02.2023, quali parti integranti della medesima Determinazione (Doc. n. 002) (Doc. n. 003) e dell'Allegato C (Doc. n. 004);

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (Doc. n. 005); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (Doc. n. 006) e l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 007), comunque già impugnati innanzi al Tar Lazio Roma con ricorso R.G. n. 13822/2022;

e per la condanna

ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito dalla Ricorrente in conseguenza dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi

dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che la parte ricorrente ha richiesto, con autonoma istanza cautelare notificata alle amministrazioni parti del presente giudizio, l'adozione di un decreto cautelare monocratico ex art. 56 c.p.a. ai fini della sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi ricorsi per motivi aggiunti;

Considerato che con la conversione in legge del D.L. n. 51/2023, il termine ultimo per l'adesione alla transazione ivi prevista è stato, da ultimo, prorogato al 31.7.2023 e conseguentemente alla predetta data scade anche il termine ultimo per il pagamento di quanto richiesto da parte delle singole Regioni;

Considerato, quanto al dedotto *periculum*, che l'intervenuta scadenza del predetto termine rende concreto, per la parte ricorrente, il rischio effettivo che le amministrazioni regionali operino direttamente la compensazione prevista dall'art. 9 *ter*, comma 9 *bis*, del D.L. n. 78/2015 e richiamata nella normativa di riferimento e avuto riguardo, dall'altro, all'asserita incidenza del pagamento delle somme di cui trattasi o della predetta compensazione sulla continuità aziendale;

Considerato che, pertanto, avuto riguardo alle circostanze di cui sopra nonché all'orientamento cautelare della sezione espresso in sede collegiale (vedasi le ordinanze in materia assunte alla c.c. del 27.6.2023 e, da ultimo, alla successiva c.c. dell'11.7.2023), si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza cautelare monocratica nelle more della trattazione collegiale dell'istanza di cui trattasi ai fini sia del pagamento delle somme da parte della ricorrente sia dell'eventuale compensazione da parte delle amministrazioni;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare monocratica e per l'effetto sospende l'esecutività degli atti impugnati nei sensi e nei termini di cui alla motivazione che precede.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell'12 settembre 2023, ore di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 26 luglio 2023.

Il Presidente
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO